

# **Comune di Volpago del Montello**

Osservazioni al PAT  
adottato con delibera di C.C. n° 50 del 30.12.2013



Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
1	<i>Istituto Regionale Ville Venete</i>	1531	5/2/2014	Con il parere reso nell'ambito della procedura VAS sono elencate le Ville Venete censite dall'Istituto e presenti nel territorio comunale: Casa Anselmi; Barchessa di Villa Bressa, Marcello, Loredan; Casa Dal Zotto; e altre.	S	Si tratta di un parere reso nell'ambito delle Procedura VAS. Si prende atto dell'elenco e si procederà ad integrare quello presente nelle NTA del PAT, qualora necessario. (nell'elenco si cita due volte Villa Gasparini-Loredan – 4; Villa Spineda Gasparini-Loredan (13): è un errore in quanto si tratta della stessa villa.) <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
2	<i>Sartoretto Savino</i>	2829	5/3/2014	Relativamente al terreno di proprietà, Fg. 25 m.n. 20-564, lungo via Schiavonesca Vecchia, Chiede venga stralciata la zona D1 e produttiva dalla cartografia del PAT in analogia con quanto già definito per l'area adiacente.	N	Si ritiene l'osservazione compatibile con le indicazioni del PAT e pertanto accoglibile stralciando l'area in oggetto dall'ambito di urbanizzazione consolidata. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
3	<i>Pedron Livio</i>	3104	11/3/2014	Proprietario del terreno a Selva del Montello - via Schiavonesca Vecchia, Fg. 35 m.n. 1469. Nel PRG vigente destinato a zona C1.2, nel PAT adottato la carta dei vincoli pone una fascia di rispetto stradale. Chiede venga eliminato l'errore cartografico - fascia di rispetto su area edificabile.	N	L'osservazione non dà luogo a procedere, poiché l'indicazione contenuta nella Tav. 1 del PAT ha carattere ricognitivo dei vincoli di legge e deve essere precisata in sede conformativa dal PI. Trattandosi di area ad attuazione diretta, la fascia di rispetto è ridotto a m 10, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Reg. codice della strada. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
4	<i>Girardi Silvano</i>	3113	11/3/2014	Proprietario del terreno censito al Fg. 17 mappale n. 676 - lungo via Dalmazia, Chiede venga trasformato in verde privato il lotto attualmente edificabile - all'interno della lott. Cal Trevigiana.	N	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione si ritiene la stessa non accoglibile dal PAT, poiché si tratta di area compresa entro un ambito di urbanizzazione consolidata, ma valutabile in sede di successivo Piano degli Interventi, ovvero mediante specifica procedura, ai sensi della LR 4/2015, art. 7. <b>Si respinge l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
5	Visentin Sara	3132	12/3/2014	Viene richiesta ala modifica all'art. 7 comma 24 delle NTA - Vincoli - in quanto impedisce la costruzione in zona agricola nelle fasce di rispetto idraulico. La proposta del nuovo articolo è: " ... <i>sono consentiti aumenti di volume per adeguamento igienico-sanitario se chiusi sui 4 lati e comunque di spazi assimilabili alla tipologia del portico (aperto su almeno 2 lati) purché la costruzione non sopravvanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto, nel rispetto della normativa di cui al RD n. 523/1904 ...</i> ".	N	Considerato che si tratta di aree esterne alla fascia di servitù idraulica di cui al RD 523/1904, si ritiene l'osservazione accoglibile limitatamente agli spazi assimilabili alla tipologia del portico (aperto su almeno due lati). Pertanto la frase in oggetto di cui all'art. 7, comma 24 delle NTA del PAT è così riformulata: "Sono consentiti aumenti di volume per adeguamento igienico-sanitario, e <b>comunque di spazi assimilabili alla tipologia del portico purché aperti su almeno due lati</b> , purché la costruzione non sopravvanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto, nel rispetto della normativa di cui al R.D. n. 523/1904. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
6	Visentin Sara	3133	12/3/2014	Si tratta di un'osservazione articolata in due punti: 1 - Viene richiesto l'ampliamento della zona ad "Edificazione diffusa" lungo via Lavaio, indicato nella tavola delle Trasformabilità, tenendo conto dell'edificazione avvenuta dopo l'adozione del PRG nel 2000, in particolare della residenza e dell'annesso rustico di proprietà. 2 - Contestualmente si chiede la redazione del PI con la riduzione della distanza di vincolo da 50 a 30 m per la possibilità di avere nuove edificazioni.	N	Si riportano di seguito le valutazioni relative a ciascun punto: 1- si ritiene l'osservazione accoglibile, poiché non contrasta con le indicazioni del PAT. 2 – si tratta di un'osservazione analoga alla successiva n. 32, pertanto, si ritiene accoglibile la richiesta di riduzione della fascia di tutela nei termini e con le modalità di cui alla successiva controdeduzione n. 32. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
7	Civica per Volpago	3137	12/3/2014	In un momento di profonda crisi economica e del settore edilizio in particolare, non riteniamo opportuna la previsione del P.A.T. di ulteriori 100.000 m3 che si sommano ai 300.000 già previsti dal P.R.G . Se consideriamo inoltre che a tale previsione si dovrebbero sommare anche tutte le quote aggiuntive dei tre Piani Casa, dubitiamo fortemente che possano essere raggiunti gli obiettivi di Tutela del	S	Si prende atto della valutazione, evidenziando che si tratta di indicazioni generiche e non circostanziate. Ricordando che il PAT è strategico e che il PI seguirà l'effettiva domanda, indirizzandola verso la riqualificazione e la rigenerazione, <b>si respinge l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				<p>Territorio, come definiti nell'articolo 13 della Legge Regionale II del 2004. Il P.A.T. in iter approvativo, tra l'altro, non mette in gioco anche le cubature esistenti che potrebbero essere recuperate senza ulteriore spreco di territorio (10 ettari nella relazione del P.A. T.). Queste previsioni, immettendo nel mercato nuova offerta, creano ulteriore difficoltà in un mercato già asfittico e inerte. Riteniamo inopportuna la destinazione di 22 ettari per attività produttive, logistiche e di servizio in adiacenza del putativo casello della Pedemontana, considerata la vicinanza dell'area ai 50 ettari del P.LP. in comune di Montebelluna. La scelta, a nostro avviso, comporta un ulteriore inutile spreco di territorio agricolo. Giustificare un nuovo fabbisogno residenziale e di servizi in funzione della presunta realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta è quantomeno azzardato in quanto è risaputo che non esiste un rapporto diretto di causa/effetto. A pagina 50 della Relazione Sintetica si legge: "Negli ultimi anni l'attività edilizia è continuata rallentando solamente nel corso del 2009 a seguito della più generale crisi del settore". Questa affermazione ci induce a pensare che gli anni intercorsi dal 2009 al 2013 non siano stati presi in considerazione in tutta la loro gravità. La catastrofe economica degli ultimi 4 anni sembra non sia minimamente stata vagliata. Inoltre, se si ipotizza un incremento di popolazione tale da necessitare di ulteriori cubature edilizie, questo graverà su una viabilità esistente organizzata in modo inadeguato. Attualmente si presenta assai critica in molte parti e, in seguito anche agli</p>		

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				ultimi provvedimenti dell' amministrazione, si aggraverà soprattutto nei vari nodi cruciali. Il P.A. T. al riguardo non prevede alcuna soluzione, non tiene nemmeno in considerazione il problema. Ci sembra che la filosofia del P.A.T. possa essere riassunta dall'affermazione del tecnico urbanista Francesco Finotto che, durante il consiglio comunale del 30 dicembre 2013, ha testualmente dichiarato: "Aggiungiamo altri 100. 000 m3 perché il P.A. T. non vuole avere un atteggiamento punitivo". Noi crediamo che qualcuno verrà "punito" se il P.A.T. sarà approvato così come si presenta: per l'ennesima volta, saranno i cittadini del comune a subire scelte urbanistiche inadeguate, clientelari. Le situazioni urbanistiche conflittuali del territorio non troveranno risoluzione ma anzi si aggraveranno, perdendo ancora una volta una delle ultime occasioni, se non proprio l'ultima per rimediare agli errori/orrori del passato. Queste nostre osservazioni non sottendono interessi privati ma vogliono costituire un contributo per il raggiungimento degli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili.		
8	Rizzardi Gianni	3175	12/3/2014	Per il terreno di proprietà censito al Fg. 37 m.n. 83 - lungo via Castagnè. Chiede di poter realizzare una casa di abitazione, sul terreno destinato dall'attuale PRG a zona agricola di tipo E2 all'interno dei centri borghi rurali e dall'attuale PAT a "Edificazione diffusa".	N	Quanto richiesto potrà essere valutato in sede di Piano degli Interventi, poiché il PAT è strumento di pianificazione strategica e non conformativa della proprietà. <b>Si respinge l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
9	<i>Adami Dolian</i>	3323	17/3/2014	Per il terreno censito al Fg. 21 mapp. n. 840. Chiede di rinunciare alla volumetria minima che è stata assegnata nell'area vicino al cimitero di Volpago. Il mappale 840 è quasi interamente interessato dal vincolo cimiteriale.	N	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione si ritiene la stessa non accoglibile dal PAT, poiché si tratta di area compresa entro un ambito urbano, ma valutabile in sede di successivo Piano degli Interventi, ovvero mediante specifica procedura, ai sensi della LR 4/2015, art. 7. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
10	<i>Martignago Severino</i>	3332	17/3/2014	Chiede l'eliminazione del vincolo del fabbricato in proprietà sito in Via Martignago, atteso che lo stesso è stato oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione.	N	Si ritiene l'osservazione non accoglibile, poiché si tratta di un edificio storico testimoniale la cui tutela è disciplinata dall'attuale PRG e recepita dal PAT. Con il Piano degli interventi sarà possibile valutare lo stato di conservazione e trasformazione dell'edificio e definirne un adeguato grado di protezione. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
11	<i>Pastro Rina</i>	3401	18/3/2014	Chiede che l'area di proprietà interessata dall'ampliamento della zona edificabile - Area urbanizzazione consolidata - Centri urbani di alta pianura - rimanga con la destinazione originaria: agricola E2. Selva via Schiavonesca Nuova	N	Si prende atto della richiesta riportando l'area di urbanizzazione consolidata entro il limite dell'attuale PRG, stralciando la parte residua (circa ml. 10). <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
12	<i>Pastro Gino</i>	3402	18/3/2014	Chiede che l'area di proprietà interessata dall'ampliamento della zona edificabile - Area urbanizzazione consolidata - Centri urbani di alta pianura - rimanga con la destinazione originaria: agricola E2. Selva via Schiavonesca Nuova	N	Si prende atto della richiesta riportando l'area di urbanizzazione consolidata entro il limite dell'attuale PRG, stralciando la parte residua (circa ml. 10). <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
13	<i>Bolzonello Fabiano e altri</i>	3496	19/3/2014	Viene richiesto di riaprire le schedature dei fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo collocati all'interno del Piano d'area del Montello. Questo per garantire il recupero ai fini residenziali degli stessi e per poter garantire alle nuove generazioni di stabilirsi sul territorio. Viene allegata planimetria con individuazione del proprio annesso rustico	N	Quanto richiesto non dà luogo a procedere poiché quanto richiesto è già previsto dal PAT e sarà definito esattamente in sede di PI, ai sensi della LR 11/2004. <b>Si respinge l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				presente lungo la strada panoramica.		
14	<i>Mario Pizzolato</i>	3511	19/3/2014	Chiede venga mantenuta l'attuale destinazione ad uso agricolo E2 dell'area di proprietà, rispetto a quella prevista dal PAT: Area Urbanizzazione consolidata. Terreno sito lungo via San Pio X.	N	Si prende atto della richiesta riportando l'area di urbanizzazione consolidata entro il limite dell'attuale PRG, stralciando la parte residua. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
15	<i>Giotto Vittoriano</i>	3512	19/3/2014	Chiede l'attribuzione di una potenziale edificatoria a un terreno destinato attualmente ad uso agricolo ZTO E3 e dal PAT in Ambito di sensibilità paesaggistica. Terreno sito lungo via Cal Trevigiana (mappale 232 del foglio 18).	N	L'osservazione è parzialmente accoglibile, limitatamente all'ampliamento dell'ambito di "edificazione diffusa" ai mappali 232 e 270. In sede di PI sarà valutata l'eventuale edificabilità dell'area, in conformità alle regole definite dal PAT. <b>Si accoglie parzialmente l'osservazione.</b>
16	<i>Martignago Enrico</i>	3567	21/3/2014	Rinuncia all'ampliamento dell'area edificabile indicata nel PAT: Area urbanizzazione consolidata - Frange urbane, foglio 30, mappali 248/301/394.	N	Si prende atto della richiesta riportando l'area di urbanizzazione consolidata entro il limite dell'attuale PRG, stralciando la parte residua. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
17	<i>Berlese Anna e altri</i>	3568	21/3/2014	Chiedono che la destinazione proposta dal PAT (Parco Campagna), dall'attuale destinazione di PRG (produttiva D2), venga ulteriormente declassata a zona agricola. Terreno sito lungo via Spineda.	N	Quanto richiesto non contrasta con l'indicazione strategica del PAT, pertanto è accoglibile stralciando l'indicazione a "parco campagna" per i terreni in oggetto. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>



Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
18	<i>Cavasin Elda</i>	3569	21/3/2014	Chiede di modificare il limite dell'attuale area edificabile C1.2 residenziale, portandolo più a est (siamo lungo viale Venezia a Volpago). Il PAT ha confermato i limiti attuali dell'edificato. La richiesta è inoltre di ridurre l'indice di edificabilità distribuendo l'edificato su maggiore superficie.	N	Quanto chiesto è accoglibile poiché comporta solo modesto scostamento dell'area di urbanizzazione consolidata dalla C1 esistente, giustificato dallo stato dei luoghi, a pertinenza dell'abitazione, e non comporta incrementi di volume. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
19	<i>Rasera Giordano</i>	3575	21/3/2014	Chiede venga estesa la destinazione unica, quale "Area di urbanizzazione consolidata", all'intero mappale, eliminando la sovrapposizione tra le due diverse destinazioni nella parte sud dell'area. Zona a Selva del Montello, destinata da attuale PRG a zona di tipo Fc-83,	S	Si ritiene accoglibile la richiesta, stralciando la porzione di "stepping stone" in area urbana relativa all'ambito oggetto di osservazione. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
20	<i>Rasera Giordano</i>	3576	21/3/2014	Chiede venga mantenuta la destinazione di edificabilità prevista dal PRG vigente e oggetto di PDL approvato con concessione n. 87/2001, togliendo quindi l'indicazione del PAT che ha previsto in aggiunta il vincolo a stepping stone. Zona a Selva del Montello.	S	Poiché si tratta di area urbana compresa entro un PUA, la cui attuazione è già convenzionata, si ritiene accoglibile la richiesta, stralciando la porzione di "stepping stone" relativa all'ambito oggetto di osservazione. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
21	<i>Rasera Giordano e altri</i>	3577	21/3/2014	Viene proposto di riqualificare il volume esistente(attualmente in zona A) mediante il trasferimento sul mappale adiacente n. 1133 del foglio 35, di parte della cubatura non oggetto di vincolo di proprietà del nucleo familiare. La cubatura interessata al trasferimento è rappresentata da strutture ad uso agricolo-artigianale, non coerenti con la destinazione d'uso centro storico. La cubatura trasferita verrebbe utilizzata per la costruzione di un edificio residenziale per l'intero nucleo familiare. Il Mappale 1133 è destinato dal PAT come Area di urbanizzazione consolidata ed in parte in Stepping stone.	N	Quanto richiesto potrà essere oggetto di specifica valutazione in sede di Piano degli Interventi, poiché il PAT non ha valore conformativo della proprietà. <b>Si respinge l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
22	<i>Girardello Bruno</i>	3616	22/3/2014	Chiede che la previsione del PAT per l'area di proprietà che prevede la classificazione ad Area Nucleo, venga ripristinata la destinazione residenziale come da PAM vigente (ZTO C1.2).	S	L'osservazione non è tecnicamente accoglibile, poiché si tratta di area classificata come habitat. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
23	<i>Steel Sas di Zanatta Michele</i>	3619	22/3/2014	Chiede lo stralcio della propria area Produttiva ricadente all'interno della zona D1/30 soggetta a PUA, per poter intervenire autonomamente e ristrutturare l'edificio esistente. Chiede inoltre che venga trasformata in artigianale la porzione di terreno che confina con la via Schiavonesca Vecchia e da cui accedono, su cui poter anche realizzare gli spazi per parcheggio e aree servizi.	N	Quanto richiesto non dar luogo a procedere in quanto già con le norme sul SUAP LR 55/2012 è possibile ristrutturare e ampliare autonomamente l'attività. Si ricorda che il PAT è strumento strategico e non conformativo della proprietà. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
24	<i>Gobbato Mara e altri</i>	3620	22/3/2014	Chiede lo stralcio della propria area Produttiva ricadente all'interno della zona D1/30 soggetta a PUA, per poter intervenire autonomamente e ristrutturare l'edificio esistente. Zona lungo via Schiavonesca Vecchia	N	Quanto richiesto non dar luogo a procedere in quanto già con le norme sul SUAP LR 55/2012 è possibile ristrutturare e ampliare autonomamente l'attività. Si ricorda che il PAT è strumento strategico e non conformativo della proprietà. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
25	Andrea Bruffato	3624	22/3/2014	Viene contestata la carta delle fragilità e le norme prescrittive dell'art. 14 della NtA in riferimento alla zona di via Giorgione a Selva del Montello. Il PAT per l'area di Via Giorgione lo indicata come interessato da inondazioni periodiche e soggetta ad esondazioni o ristagno idrico per la presenza di un corso d'acqua. Viene chiesto di rivedere lo studio idraulico e la tavola dei vincoli, alla luce anche dell'entità del corso d'acqua che è regimentato a monte; inoltre viene richiesto di ridurre le dimensioni delle fasce di rispetto lungo tutta la via Giorgione e la via Luigi Pastro; si consentita la realizzazione di locali interrati introducendo	S	L'osservazione pone un tema oggetto di successive osservazioni (n. 76) e può essere parzialmente condivisibile, relativamente alla disciplina dei piani interrati. <b>Si accoglie parzialmente</b> l'osservazione modificando il dispositivo di cui all'art. 14 comma 3. delle NTA del PAT nel modo seguente: "Nelle «aree esondabili o soggette a periodico ristagno idrico» <b>gli eventuali piani interrati o seminterrati dei nuovi edifici dovranno essere idraulicamente isolati rispetto alla rete fognaria, al sottosuolo, allo scoperto, alle strade circostanti, con adeguato sopralzo delle soglie di accesso al di sopra delle quote</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				anche obblighi di utilizzo di accorgimenti e l'impiego delle migliori tecniche costruttive, nonché l'obbligo da parte del committente da assumersi in proprio eventuali responsabilità.		<b>di possibile allagamento dei piani stradali. La loro previsione dovrà essere corredata da atto unilaterale d'obbligo in cui il committente si assume la responsabilità dell'opera in caso di danni e rinuncia ad eventuali richieste di indennizzo alle pubbliche amministrazioni.</b> In ogni caso, per tutte le strutture esistenti che già utilizzino volumetrie sotto al p.c., sono necessarie adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare allagamenti nelle strutture interrato. Si applicano le prescrizioni di cui al successivo comma 5.” Non si ritiene accoglibile l'osservazione per la parte relativa all'area P0.
26	Cattelan Giulio e altri	3652	24/3/2014	Viene richiesto di trasformare il proprio terreno, foglio 3, mappali 1346, 1111 e 1162, ricadente in zona "polo produttivo" nel PRG vigente ed in area di urbanizzazione consolidata di tipo produttivo nel PAT, in area Parco Campagna.	N	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della proprietà e che la riclassificazione dovrà essere definita successivamente dal PI si ritiene accoglibile l'osservazione limitatamente ai mappali n. 1111 e 1346 che sono ridefiniti come di "Parco Campagna", essendo localizzato il mappale 1162 in un ambito completamente urbanizzato. <b>Si accoglie parzialmente</b> l'osservazione aggiornando contestualmente la carta della Non compatibilità.
27	Martignago Maurizio	3653	24/3/2014	Chiede che l'area destinata dal PAT ad area urbanizzazione consolidata-frange urbane, venga tolta in quanto non interessato poiché ricade su area dove esiste una piscina e per la sua dimensione esigua.	N	Si ritiene l'osservazione accoglibile nei termini in cui è stata redatta poiché si tratta di un modesto ritocco al perimetro dell'area di urbanizzazione consolidata. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
28	Gatto Valentina	3655	24/3/2014	Chiede il mantenimento della destinazione attuale C2.1 soggetta a PUA di iniziativa privata.	N	L'osservazione non dà luogo a procedere, poiché il PAT non ha dichiarato "non compatibile" l'attuale previsione di zona C2.1, che pertanto continua a essere efficace dopo l'entrata in vigore del PAT. Il PAT si limita a indicare la vocazione strategica dell'area considerata la vicinanza con l'area cimiteriale e il contesto ambientale in cui è inserita. In sede di PI potrà essere valutata l'effettiva destinazione d'uso dell'area. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
29	Gastaldo Fabio e altri	3660	24/3/2014	Viene richiesto di non trasformare le proprie aree: foglio 35 mappali n. 1233, 1147 e 1161, attualmente destinate a zona F (Selva del Montello zona tra via F.lli Guardi e Via L. Pastro) a parco campagna in quanto non interessati all'edificabilità.	N	L'osservazione non dà luogo a procedere poiché in PAT non costituisce valore conformativo per la proprietà e non definisce l'edificabilità dell'area oggetto di osservazione. L'effettiva destinazione di zona sarà stabilita con il PI. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
30	Costa Renzo	3662	24/3/2014	È contrario al fatto che l'area di sua proprietà (lungo via del Cristo a Volpago) ricada con il PAT adottato all'interno di "Linee di sviluppo residenziale", chiede pertanto il mantenimento della destinazione agricola.	N	Si ritiene accoglibile la richiesta di stralcio dei mappali n. 775 e 1206 del foglio 22, dall'ambito di trasformazione contrassegnato come "Linee di sviluppo residenziale", riclassificando l'ambito in oggetto come di "area di connessione naturalistica". <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
31	Zanatta Emma e altri	3663	24/3/2014	Chiedono che la propria area venga mantenuta ad uso agricolo. Zona a Belvedere foglio 31 mappale n. 307,	N	Si ritiene accoglibile lo stralcio della porzione di area destinata ad edificazione diffusa e la sua riclassificazione ad area di riconnessione naturalistica/corridoio ecologico principale. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
32	Piovesan Geom. Mario	3670	24/3/2014	Dopo aver analizzato come trattano il vincolo idraulico i comuni contermini (con differenti fasce di rispetto anche per lo stesso canale del bosco) chiede venga riscritto il comma 24 dell'art. 7 delle NTA del PAT adottato dove al 4° capoverso recita: "all'esterno dei centri abitati e delle zone edificabili già dotate di opere di urbanizzazione, non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di ml 50 - riducibili a ml 30 dal PI nelle ZTO diverse dalle zone agricole dall'unghia esterna ....". Il nuovo testo dovrebbe essere invece: " All'esterno dei centri abitati e delle zone edificabili già dotate di opere di urbanizzazione, non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di ml 10 - riducibili a ml 5 dal PI nelle ZTO diverse dalle zone agricole dall'unghia esterna ...".	S	Si ritiene parzialmente accoglibile la richiesta di riduzione della fascia di tutela dell'idrografia principale, per renderla omogenea a quella dei comuni contermini, di cui al comma 24, terzo alinea, dell'art. 7, sostituendo ml. 50 con ml.20 e ml 30 con ml 10. La nuova formulazione del comma 24, terzo alinea è pertanto la seguente: <i>"All'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione, non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di m. <b>20</b> – riducibile a m. <b>10</b> dal PI nelle ZTO diverse dalle zone agricole per i canali derivatori, principali e primari e a <b>5</b> per i canali secondari - dall'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale."</i> <b>Si accoglie parzialmente l'osservazione.</b>
33	Piovesan Geom. Mario	3671	24/3/2014	Chiede che le fasce di rispetto dagli elettrodotti indicate nel PAT siano riviste e corrette secondo quanto riportato nel PRG vigente e adeguate alle DPA stabilite da Terna,	N	L'osservazione è condivisibile relativamente all'indicazione nella tav. 1 del PAT del fasce di rispetto dagli elettrodotti definite dall'ente gestore. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
34	Piovesan Geom. Mario	3672	24/3/2014	Dopo aver analizzato la materia delle aree esondabili e del rispetto idrico chiede che: il comma 3 dell'art. 14 delle NTA del PAT venga riscritto come segue: " Per tutte le strutture esistenti che utilizzino volumetrie sotto al piano campagna, sono necessari accorgimenti tecnici al fine di evitare allagamenti nelle strutture interrato. Si applicano le prescrizioni di cui al successivo comma 5".	S	Si tratta di un'osservazione analoga alla precedente n. 25 e successiva n. 76. <b>Si accoglie l'osservazione</b> modificando il dispositivo di cui all'art. 14 comma 3 delle NTA del PAT secondo le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 25

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
35	Gobbato Ferdinando	3673	24/3/2014	Chiede venga eliminata dalla Tav. 1 del PAT la fascia di rispetto stradale indicata, in quanto si tratta di stradina privato di solo accesso alla proprietà.	N	L'osservazione è accoglibile nei termini in cui è stata redatta, previa riclassificazione della strada in oggetto come strada vicinale privata. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
36	Volpato Sergio e altri	3674	24/3/2014	La porzione dei mappali 1357 e 358, posta sul PAT nella parte nord/ovest del lotto con destinazione "Area di Urbanizzazione consolidata" di mq 1250 e capacità edificatoria di mc 1250, sia spostata e spalmata lungo tutto il confine sud del mappale n. 1356, come indicato nella allegata planimetria; la capacità edificatoria dei mappali 1354 e 1355, di mc. 839 sia spalmata in tutta la superficie del mappale 1357, come indicato nell'allegata planimetria, tutto il resto della proprietà sia trasformato in area parco campagna.	N	L'osservazione è solo parzialmente condivisibile e tecnicamente accoglibile, limitatamente alla ripermimetrazione dell'ambito di urbanizzazione consolidata in conformità all'attuale destinazione di zona C1.2 del PRG vigente; per quanto riguarda la trasposizione di zona si rinvia al successivo PI. In questi termini <b>si accoglie parzialmente</b> l'osservazione.
37	Gava Diana	3677	24/3/2014	Il terreno di proprietà foglio 23 mappale n. 780 è stato classificato nel PAT come "Linee di sviluppo residenziale". Viene chiesto che rimanga a destinazione agricola.	N	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non accoglibile, poiché si tratta di un'area centrale in cui è evidente il ruolo urbano. Si fa presente che i tempi e le modalità di intervento, oltre che le destinazioni d'uso, sono definite in sede di PI. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
38	Carrer Anna e altri	3679	24/3/2014	Sono interessate da una parte di area ora destinata a Parco Campagna, chiedono che il loro mappale rimanga a destinazione agricola.	N	L'osservazione è accoglibile poiché si tratta di un semplice adeguamento della previsione su CTR alla carta catastale. <b>Si accoglie l'osservazione</b> escludendo il mappale 96 del foglio 21 dalla indicazione di parco campagna.

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
39	Az. Agricola Conte Loredan Gasparini	3680	24/3/2014	<p>Relativamente ai terreni di proprietà, a Venegazzù, censiti al catasto Fg. 7 m.n. 106, 645, 766 e 765, formula un'osservazione ampia sul contesto paesaggistico della Villa Spineda-Gasparini. Di fatto l'Az. Agricola Conte Loredan e la Venegazzù SPA possiedono gran parte dei terreni circostanti la Villa, e curano e valorizzano ciò che il PAT definisce "area localizzata in contesti figurativi di rilevante interesse provinciale, di riqualificazione della funzione agro-produttiva" e "aree agricole integre di pregio". Da anni lavorano le proprie vigne ed esportando i prodotti in tutto il mondo. La famiglia Palla ha investito molto per l'agricoltura biologica. Viene segnalato che per gestire un'area agricola ed il suo "Paesaggio", sono necessari grandi spazi aperti così come importanti aree edificate, ampie aree di manovra, di stoccaggio, immobili da utilizzare come magazzini, luoghi per lo stoccaggio del prodotto finito, uffici ed infine aree legate all'accoglienza dei clienti e dei turisti. L'enoturismo è fondamentale ed in continua crescita ed avrà per l'azienda e per il Montello un'importanza fondamentale. Risorsa e mezzo per la valorizzazione del paesaggio. - A fronte di ciò l'azienda dispone di solo 4 aree edificate. Un lotto con un rustico vincolato in via Spineda, dove è in corso un progetto legato all'ospitalità dell'azienda agricola, un'altra area individuata nella tavola delle "non compatibilità" come n. 3 - ex ZTO C2.2. Le altre due aree più ampie rivestono un ruolo strategico: l'area di via Martignago, ai piedi del Montello, che ha una valenza storica ed è la sede dell'Azienda; l'altra area sita in via Cal</p>	S	<p>L'osservazione non dà luogo a procedere, per quanto sia condivisibile nell'impostazione generale, poiché il PAT è strumento strategico, non conformativo della proprietà e delinea uno scenario d'intervento compatibile con quanto proposto dall'osservante. In particolare si fa presente che, per quanto attiene la riqualificazione degli edifici esistenti in via Cal Trevigiana per l'utilizzo ai fini aziendali, sarà oggetto di specifica trattazione in sede di PI.</p> <p><b>Si respinge l'osservazione.</b></p>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				<p>Trevigiana, da oltre 20 anni classificata da un retino come "Attività da trasferire". Ciò significa che da oltre 20 anni è consentita la sola "Manutenzione straordinaria". Questo ha portato alla situazione di immobilismo e degrado. E' inconcepibile che un'attività che possiede già tanti ettari a vigneto, sia disponibile a demolire una cospicua volumetria esistente, bonificare il suolo e sia disponibile a trasferire l'attività che vi viene svolta dentro, strettamente legata alla gestione del fondo agricolo, in un luogo più idoneo. Questo al solo scopo di garantire una vista libera alla Villa Spineda? Gli edifici sono nati come "stalle" e quindi coerenti con il contesto agricolo e rurale in cui sono inserite. Ciò nonostante comprendono e condividono l'esigenza dell'AC di riqualificare il Paesaggio in prossimità di una Valenza Storica come la Villa Spineda, si auspica di trovare uno strumento urbanistico adeguato e flessibile per aprire un dialogo tra il comune e la proprietà, che permetta all'Azienda di svolgere il lavoro nell'area. Viene inoltre segnalato il fatto che il Comune aveva espropriato l'area di fronte alla chiesa di Venegazzù, perché serviva per costruire una nuova scuola, poi il Comune ha venduto l'area ad un'immobiliare che ha costruito i tre edifici che svettano davanti alla chiesa, e per questo era stata assegnata l'edificabilità per la zona n. 3 individuata nella carta delle "non compatibilità".</p>		



Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
40	Omar Slongo	3681	24/3/2014	Il richiedente ha una terreno sito lungo via Martignago, e ricadente parzialmente in ambito dei centri borghi rurali nel PRG vigente, e che il PAT ha definito come edificazione diffusa. Viene richiesto di estendere l'ambito di edificazione diffusa, in direzione sud-est, all'intero mappale di proprietà - fg. 24 m.n. 49.	N	Pur comprendendo le ragioni dell'osservante si ritiene l'osservazione non accoglibile, poiché l'estensione del mappale in oggetto va ben oltre il limite del contesto edificato proprio dell'ambito di edificazione diffusa. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
41	Guarnieri Stefano	3682	24/3/2014	Chiede il mantenimento della destinazione attuale C2.1 soggetta a PUA di iniziativa privata.	N	L'osservazione non da luogo a procedere, poiché il PAT non ha dichiarato "non compatibile" l'attuale previsione di zona C2.1, che pertanto continua a essere efficace dopo l'entrata in vigore del PAT. Il PAT si limita a indicare la vocazione strategica dell'area considerata la vicinanza con l'area cimiteriale e il contesto ambientale in cui è inserita. In sede di PI potrà essere valutata l'effettiva destinazione d'uso dell'area. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
42	Baseggio Ivano	3690	24/3/2014	Chiede l'eliminazione delle due aree - terreni non idonei - indicate nella tavola n. 03 - Carta delle Fragilità del PAT, in modo da non creare ostacoli a quanto autorizzato e all'oculato sviluppo dell'azienda. Terreno sito sul Montello lungo via G. Vaccari.	S	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione si ritiene la stessa non accoglibile poiché non chiarisce il motivo per cui un'area, indicata nella cartografia come area non idonea alla trasformazione, dovrebbe essere riclassificata come "idonea". <b>Si respinge l'osservazione.</b>
43	Cavallin Maurizio	3691	24/3/2014	Si tratta di un'osservazione articolata in più punti: 1. Chiede di stralciare i terreni che nell'attuale PRG vengono definiti a rilevante carsismo superficiale dalla classificazione di terreno non idoneo proposta nel PAT e classificarli come terreni idonei a condizione (aree carsiche) in modo da consentire l'applicazione dell'art. 13 comma 3a delle NTA. Siano ripristinate in questo modo le	S	Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto: 1. si ritiene ragionevole e condivisibile la richiesta di comprendere entro le aree a condizione di cui all'art. 13, comma 3a delle NTA del PAT (aree carsiche) le "aree a rilevante carsismo superficiale" del PRG Vigente, poiché si tratta di una disciplina di tutela derivante dal Piano di Area che ha assunto un criterio di fragilità omogeneo per tutto il Montello. Poiché il

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				<p>penalità ai fini edificatori attualmente previste dall'attuale PRG;</p> <p>2. inserire nell'art. 13 (penalità ai fini edificatori) comma 5 delle NTA la possibilità per gli edifici che ricadono in terreni classificati non idonei di poter realizzare interventi di demolizione e ricostruzione senza aumento di volume. Molto spesso gli interventi di adeguamento sismico sugli edifici raggiungono l'obiettivo solo tramite la totale demolizione e ricostruzione;</p> <p>3. inserire la possibilità, in sede di PI, di poter operare una ricognizione su tutto il territorio comunale degli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo, con lo scopo di aggiornare le attuali schedature allegate al PRG vigente.</p>		<p>PRG del comune si è già adeguato a tale disciplina si ritiene ragionevole confermarla nel PAT.</p> <p>2. Si ritiene accoglibile l'osservazione limitatamente agli interventi necessari per mettere in sicurezza l'edificio, anche ai fini sismici, pertanto si accoglie l'osservazione integrando nel seguente modo il comma 5 dell'art. 13 delle NTA del PAT: "Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico sanitario a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico, e di demolizione senza ricostruzione. <i>Ai soli fini della messa in sicurezza degli edifici esistenti ai fini della normativa antisismica, è ammessa la ristrutturazione edilizia degli stessi, compresa la demolizione con ricostruzione ai sensi dell'art. 3 lettera d) del DPR 380/01.</i>"</p> <p>3. L'osservazione non dà luogo a procedere. Quanto richiesto è già disciplinato dalle Norme del PAT.</p> <p><b>Si accoglie l'osservazione limitatamente ai punti 1 e 2.</b></p>
44	Procuratore delle Ferrovie dello Stato S.P.A.	3693	24/3/2014	<p>Che per i terreni di proprietà, censiti al Fg. 22 m.n. 375, Fg. 23 m.n. 194, Fg. 35 m.n. 389; il PRG vigente classifica i terreni come area agricola ed in particolare: Area di stazione - viale Venezia - zona agricola E3; fabbricato in via della Busa - zona agricola E1; fabbricato in via Schiavonesca Vecchia - zona agricola E2; che per tutte le aree esiste il vincolo per la fascia di rispetto ferroviario ai sensi dell'art. 49 del DPR 753/1980; che il PAT classifica i terreni come ATO n. 2 e 3. Osserva quanto segue: 1 - poter inserire all'interno del PAT la</p>	N	<p>L'osservazione è tecnicamente accoglibile limitatamente allo stralcio della fascia di rispetto dalla ferrovia, poiché si tratta di ferrovia dismessa. Per quanto riguarda le richieste puntuali relative ai tre edifici (compresa l'ex stazione) si fa presente che il PAT ha già classificato gli ambiti come di urbanizzazione consolidata da disciplinare puntualmente in sede di PI.</p> <p><b>Si accoglie parzialmente l'osservazione.</b></p>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				trasformazione urbanistica delle ex aree ferroviarie dismesse (DPR 140/1984); 2 - per il complesso ex impianto ferroviario si chiede di poter destinare l'area come "ZONA SPECIALE" a insediamenti misti ricettivi, commerciali, artigianali, ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e collettivo, a funzioni di interesse generale, socio assistenziali, culturali e ricreative, ad attività di ricerca, nonché alle funzioni complementari accessorie o compatibili. 3 - per le aree occupate dalle 2 ex case cantoniere (ora unità collabenti) si chiede una trasformazione urbanistica da area agricola a area da sottoporre a riqualificazione e riconversione attraverso il PI e/o poter recuperare il volume presente all'interno dei lotti tramite il sistema di cessione di cubatura o crediti edilizi previsti dal nuovo piano. 4 - si chiede venga eliminato definitivamente il vincolo legato alla fascia di rispetto ferroviario (vedi art. 7 delle NTA) in quanto non sussistono più i presupposti per l'applicazione del DPR 753/1980.		
45	Sartor Disma e altri	3694	24/3/2014	Chiedono che gli venga tolta l'area destinata a Parco Campagna, in quanto trattasi di terreni coltivati, accorpati in un unico fondo a giacitura continua, omogeneo per vocazione agricola e caratteristiche ambientali. Lo stralcio di parte di esso con la previsione del Parco Campagna di eventuale ampliamento di aree urbanizzate, comprometterebbe l'utilizzo agricolo delle rimanente porzione ed il pregio naturalistico d'insieme.	N	L'osservazione è accoglibile nei termini in cui è stata redatta, stralciando le aree in oggetto dall'ambito di parco campagna. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
46	Favero Luigi e altri	3706	25/3/2014	Chiedono che il mappale di loro proprietà fg. 23 m.n. 753 venga mantenuto ad uso agricolo e non trasformato in edificabile, in quanto si troverebbe nelle vicinanze di un traliccio dove sono presenti i ripetitori per la telefonia mobile.	N	L'osservazione non dà luogo a procedere. Il richiedente si sta riferendo (erroneamente) a un terreno che non ha subito variazioni. Infatti, il mappale oggetto di trasformazione si trova da un'altra parte. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
47	Bassan Antonia	3714	25/3/2014	Chiede il mantenimento della destinazione attuale Agricola di tipo E2, da quella prevista dal PAT - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale, al fine di preservare gli interessi collettivi quali la difesa del suolo per gli assetti idro-geologici, dell'ambiente e l'importanza di salvaguardare la produzione agricola. Terreno posto a Volpago fg. 23 m.n. 99 - Vicolo Schiavonesca. Osserva inoltre che il terreno è attualmente coltivato in quanto la crisi non permette più di dover poi pagarne anche le tasse.	N	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non accoglibile, poiché si tratta di un'area centrale in cui è evidente il ruolo urbano. Si fa presente che i tempi e le modalità di intervento, oltre che le destinazioni d'uso, sono definite in sede di PI. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
48	Piovesan Giuseppe	3718	25/3/2014	Per il terreno destinato dal PRG vigente in area produttiva artigianale e industriale di completamento D1/5, e dal PAT come area agricola, chiede di mantenere la destinazione urbanistica precedente all'adozione del PAT. Terreno sito lungo via Luigi Pastro.	N	Trattandosi di una richiesta congruente con il PTCP vigente si ritiene accoglibile l'osservazione riducendo l'ambito dell'area non compatibile nella TAV 5 e ampliando l'area di urbanizzazione consolidata all'area oggetto di osservazione. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
49	Piovesan Giuseppe	3719	25/3/2014	Per il terreno sito lungo via Lavaio identificato al catasto al fg. 36 mappali n. 235-241-332, destinati dal PRG vigente in zona agricola e confermati dal PAT, di poterli trasformare in edificabili.	N	L'osservazione non è accoglibile poiché si tratta di un'area agricola esterna agli ambiti di urbanizzazione consolidata e alle aree di edificazione diffusa. <b>Si respinge l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
50	Sartor Eugenia	3720	25/3/2014	Per il terreno sito lungo via Montegrappa a Venegazzù e identificato al fg. 16 m.n. 1331, destinato dal PRG vigente a zona agricola E2, e dal PAT adottato ad area di connessione naturalistica, venga prevista la possibilità di realizzare una volumetria residenziale con indice di edificabilità di 0,60 mc/mq. A tal fine chiedo che venga allargata l'area di urbanizzazione consolidata posta a sud dell'area secondo quanto riportato nella proposta n. 1. In alternativa chiede la possibilità di indicare come destinazione il "parco campagna" che sia di chiusura rispetto al contesto che è delimitato a nord della proprietà dalla via Monte Grappa, come indicato nella proposta n. 2.	N	Nel precisare che il PAT non ha valore conformativo della proprietà e che pertanto non può localizzare volumetrie edilizie su aree specifiche, si ritiene compatibile con la previsione del PAT di classificare l'ambito in oggetto come "Parco Campagna", trattandosi di ambito in frangia al tessuto consolidato, di cui costituisce un completamento. <b>Si accoglie parzialmente l'osservazione,</b> limitatamente alla proposta n. 2.
51	Lopez Carmela	3722	25/3/2014	Chiede che il proprio terreno, sito in via Sernaglia - villaggio nord Montello - fg. 2 m.n. 336 che il PAT ha trasformato in area nucleo da zona C1.2 del Piano d'Area vigente, venga mantenuta l'edificabilità.	S	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione si ritiene la stessa tecnicamente non accoglibile, poiché si tratta di un'area di alto valore ambientale, compresa all'interno dell'area SIC Montello e classificata come area nucleo. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
52	Pozzobon Franco	3723	25/3/2014	Chiede che il proprio terreno, sito in via del Cristo - fg. 22 m.n. 1206 che il PAT ha trasformato il terreno in Linee preferenziali di sviluppo residenziale da zona Agricola E2 del PRG vigente, sia mantenuta la destinazione agricola.	N	Analogamente alla precedente osservazione n. <b>30</b> si ritiene accoglibile la richiesta di stralcio del mappale n. 1206 del foglio 22, dall'ambito di trasformazione contrassegnato come "Linee di sviluppo residenziale", riclassificando l'ambito in oggetto come di "area di connessione naturalistica". <b>Si accoglie l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
53	Gallonetto Massimo	3724	25/3/2014	Chiede di stralciare i terreni che nell'attuale PRG vengono definiti a rilevante carsismo superficiale dalla classificazione di terreno non idoneo proposta nel PAT e classificarli come terreni idonei a condizione (aree carsiche) in modo da consentire l'applicazione dell'art. 13 comma 3a delle NTA. Siano ripristinate in questo modo le penalità ai fini edificatori attualmente previste dall'attuale PRG; inserire nell'art. 13 (penalità ai fini edificatori) comma 5 delle NTA la possibilità per gli edifici che ricadono in terreni classificati non idonei di poter realizzare interventi di demolizione e ricostruzione senza aumento di volume. Molto spesso gli interventi di adeguamento sismico sugli edifici raggiungono l'obiettivo solo tramite la totale demolizione e ricostruzione; inserire la possibilità, in sede di PI, di poter operare una ricognizione su tutto il territorio comunale degli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo, con lo scopo di aggiornare le attuali schedature allegate al PRG vigente.	S	Si tratta di un'osservazione analoga alla precedente n. <b>43</b> e accoglibile parzialmente nei termini precisati nella corrispondente controdeduzione. <b>Si accoglie parzialmente l'osservazione.</b>
54	Guizzo Teresa e altri	3725	25/3/2014	Chiede che il proprio terreno identificato al fg. 22 m.n. 1425, non venga trasformato in edificabile in quanto essendo stretto e lungo non c'è comunque possibilità di costruire niente.	N	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non accoglibile, poiché parte del mappale 1425 è già compreso entro un ambito di urbanizzazione consolidata, e la parte residua, pur di modesta entità dislocata lungo Viale Venezia appartiene ad un'area centrale in cui è evidente il ruolo urbano. Si fa presente che i tempi e le modalità di intervento, oltre che le destinazioni d'uso, sono definite in sede di PI che pertanto l'edificabilità o meno del mappale in oggetto sarà stabilita dal PI, anche in conformità all'art. 7 della LR 4/2015. <b>Si respinge l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
55	Tommasel Orlando	3726	25/3/2014	Chiede che il proprio terreno sito a Volpago lungo via Venozzi, e identificato al catasto al fg. 22 m.n. 1735, 1737, 1741, destinato dal PRG vigente a zona F e dal PAT a parco campagna, non venga attribuita la destinazione edificabile in quanto per l'attività agricola di famiglia, e non intende sostenere nuove spese per aumento di imposte sugli immobili.	N	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non accoglibile, poiché l'area in oggetto è interna all'ambito urbano di Volpago. Si fa presente che i tempi e le modalità di intervento, oltre che le destinazioni d'uso, sono definite in sede di PI che pertanto l'edificabilità o meno dei mappali in oggetto saranno stabiliti dal PI, anche in conformità all'art. 7 della LR 4/2015. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
56	Mauro Toniolo	3727	25/3/2014	Relativamente al terreno di proprietà censito al Fg. 33 m.n. 898, dove insiste la "Latteria Selva" - il PRG vigente destina l'area a zona C3.2 - riqualificazione urbanistica - ed il PAT "aree di riqualificazione in ambito urbano". OSSERVA: 1 - che il compendio in questione, già classato dal PRG in ZTO C3.2, venga stralciato dalla categoria delle "Area di riqualificazione in ambito urbano" previste dal PAT, e classificato come "ambito a destinazione produttiva confermata" ricadente nella categoria "D"; o in subordine che in relazione ad esso permangano inalterate le prescrizioni dettate dal PRG; 2 - che in ogni caso, in seno al PAT sia prevista l'individuazione di una fascia di rispetto assoluto, avente larghezza minima pari a 100 metri, con vincolo di inedificabilità, circostante l'area presso cui insiste l'impianto di depurazione del Caseificio, in ottemperanza delle prescrizioni dettate dall'Allegato 4 della delibera 4.02.1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, costituente norma a rango primario inderogabile dal Pianificatore.	S	Non si concorda con la richiesta di stralciare l'ambito di riqualificazione indicato dal PAT, poiché si tratta di un'indicazione strategica che dovrà essere definita in dettaglio in sede di PI, valutando le azioni opportune anche mediante la procedura degli accordi di pianificazione. Si fa presente che per l'attività esistente è sempre ammessa l'applicazione della procedura SUAP, ai sensi della LR55/2012. Relativamente alla fascia di rispetto del depuratore si rinvia all'accordo di pianificazione sottoscritto tra le parti ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004. <b>Si accoglie la prima richiesta di mantenimento dell'attività produttiva;</b> <b>Si respinge la seconda parte dell'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
57	Bordin Nadia	3728	25/3/2014	Chiede che il proprio terreno, attualmente ricadente in parte in zona C1.1 e parte in zona Fc-92, e che il PAT ha confermato la zona C1.1 con l'inserimento della "edificazione diffusa" mentre la zona Fc è stata prevista "area di connessione naturalistica (buffer zone)", venga confermata la zona Fc - area a parco e attrezzature sportive - che non risulta in contrasto con le scelte operate dal PAT che, per l'area in oggetto prevede un'area di connessione naturalistica (buffer zone). La normativa di riferimento infatti consente nelle direttive dell'art. 10,22 lett. d) nelle "buffer zone" il PI potrà ammettere: a) attività di agricoltura non intensiva; b) attività agrituristiche; c) centri di didattica ambientale; d) attività ricreative e per il tempo libero e limitato impatto; si ritiene pertanto che con l'approvazione del PAT, il PRG, che assume l'efficacia del PI, non contrasti con le previsioni del PAT, consentendo fin d'ora di dare attuazione di quanto già previsto dal PRG vigente. In alternativa si chiede di ridurre la zona di buffer zone in quanto immotivata data la vicinanza con la zona di urbanizzazione consolidata del centro abitato.	S	L'osservazione non dà luogo a procedere poiché quanto richiesto è già ammesso dal PAT, come peraltro sommariamente descritto nella osservazione medesima. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
58	Guizzo Loreta	3729	25/3/2014	Considerato che il PAT prevede che una minima porzione della superficie in proprietà ricada in area di urbanizzazione consolidata; considerato che dalla cartografia si desume che tale superficie, molto ridotta, non consente l'edificazione in quanto insufficiente e marginale rispetto alla totalità della superficie in proprietà che, di fatto, rimane con destinazione agricola; considerato che tale modifica di destinazione comporta un assoggettamento alle imposte sugli immobili	N	L'Osservazione non dà luogo a procedere, poiché in PAT è strumento di pianificazione strategica e non conformativa della proprietà redatto su CTR in scala 1:1000. Il PAT indica un limite delle aree di urbanizzazione consolidata sulla base di considerazioni morfologiche; tale limite sarà precisato successivamente dal PI alla scala specifica (1:5000; 1:2000) verificando i singoli mappali delle proprietà e stabilendo le destinazioni d'uso specifiche e l'edificabilità corrispondente.



Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				senza di fatto produrre possibilità edificatoria; tutto ciò premesso si propone di ridefinire il limite dell'area di urbanizzazione consolidata facendolo combaciare con i confini di proprietà nord dei m.n. 917 e 924 del fg.33, confermando per l'intera superficie dei mappali stessi la destinazione attuale di area agricola E3.		<b>Si respinge l'osservazione.</b>
59	Campagnola Tiziano e altri	3731	25/3/2014	Considerato che dalla cartografia si desume che la modifica di destinazione del PAT è relativa ad una superficie molto ridotta, e che tale superficie non aumenta, se non minimamente, la capacità edificatoria dell'intera area in proprietà, a fronte dell'aumento dell'imposta sugli immobili; ciò considerato si propone di ridefinire il confine dell'area di urbanizzazione consolidata del PAT, e di confermare pertanto, il limite dell'area edificabile dell'attuale PRG. Fg. 33 mappali n. 1134, 1136, 1138.	N	L'Osservazione non da luogo a procedere, poiché in PAT è strumento di pianificazione strategica e non conformativa della proprietà redatto su CTR in scala 1:1000. Il PAT indica un limite delle aree di urbanizzazione consolidata sulla base di considerazioni morfologiche; tale limite sarà precisato successivamente dal PI alla scala specifica (1:5000; 1:2000) verificando i singoli mappali delle proprietà e stabilendo le destinazioni d'uso specifiche e l'edificabilità corrispondente. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
60	Immobiliare Alex e altri	3732	25/3/2014	Per i terreni siti a Volpago lungo via San Pio X, fg. 25 mapp. N. 514-515 porzione -566-567-95 sub 2 e 4, chiedono che per i manufatti esistenti già identificati in "ambito di riqualificazione e riconversione", con opportunità di diversa distribuzione dei volumi, ed altre situazioni meritevoli di considerazione situate nello stesso ambito, nell'intenzione di procedere a formulare una soluzione atta a migliorare lo stato attuale dei luoghi, ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 si rendono disponibili a formulare e concordare un progetto omogeneo migliorativo della zona, che eventualmente potrà essere convenuto con l'A.C. A tale riguardo, al fine di dare un'idea di un possibile stato futuro dei luoghi, i sottoscritti allegato una planimetria catastale	S	Si ritiene di accogliere l'osservazione estendendo l'ambito di riqualificazione e riconversione ai mappali oggetto di osservazione al fine di consentire la definizione di un progetto di riqualificazione complessivo dell'area mediante un accordo di pianificazione, che dovrà definire le carature urbanistiche, le tipologie insediative e i limiti esatti dell'intervento. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				con riportata una "bozza start up" di soluzione distributiva.		
61	Osservazione UFFICIO TECNICO	3733	25/3/2014	Viene segnalato la presenza di una fascia di rispetto stradale su una stradina di campagna che risulta essere utilizzata ai fini agricoli e privati – laterale di viale Venezia. Si chiede inoltre di verificare le altre fasce di rispetto stradali.	N	Si prende atto per modifica e <b>si accoglie l'osservazione.</b>
62	Trutalli Geom.Dario	3734	25/3/2014	<p><b>Nella Tavola 01 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale</b></p> <p>1. Rispetto al PRG vigente il PAT riporta le fasce di rispetto dagli elettrodotti non tengono conto delle DPA riportate invece nelle tavole del PRG vigente;</p> <p>2. Nella legenda i riferimenti degli articoli alle “<i>adiacenze tutelate</i> .” e le “<i>aree di notevole interesse pubblico</i> ...” sono errati rispettivamente da art. 5 comma 6 invece di 3-5 e da art. 5 commi 7,8 a 6.</p> <p>3. Non è riportata l’indicazione delle pedemontana e la relativa fascia di rispetto, presente invece nel PRG vigente;</p> <p>4. Sul Montello sono presenti degli allevamenti (soprattutto di bovini) che non sono cartografati come “<b>Allevamenti eccedenti l’autoconsumo</b>”: Azienda Facchin, Azienda Dalla Palma, Azienda Sinopoli, Marinello Romano,</p> <p>5. Lo stesso vale per la pianura dove sembrano mancare parecchi “<b>Allevamenti eccedenti l’autoconsumo</b>”: Azienda</p>	S	<p>Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto:</p> <p>1. Si concorda, come già controdedotto alla precedente controdeduzione n. 33.</p> <p>2. Si concorda, per quanto possa aiutare la comprensione degli elaborati cartografici.</p> <p>3. Si respinge, in TAV. 1 vanno indicate solo le infrastrutture esistenti e le corrispondenti fasce di rispetto, non la viabilità di progetto che va indicata in TAV. 4 nel PI.</p> <p>4. Si respinge. Sono stati riportati in cartografia solo i principali allevamenti eccedenti l’autoconsumo. Gli allevamenti intensivi e le corrispondenti fasce di rispetto di carattere dinamico sono di competenza del PI.</p> <p>5. Si respinge, sulla base delle considerazioni di cui al punto precedente.</p> <p>6. Si accoglie con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 32.</p> <p>7. Si accoglie con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 43.</p> <p>8. Non da luogo a procedere, poiché si tratta di un’indicazione generica e non documentata.</p>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				<p>Pozzobon Ermanno, Allevamento cunicolo Vandelli, Allevamento intensivo Agrimec, Allevamento "Galline ovaiole",</p> <p>6. Di uniformare le distanze di protezione dai corsi d'acqua secondo quanto previsto dalla norma e che invece presenta diversità, anche per stessi corsi d'acqua presenti anche nei <b>comuni limitrofi (Montebelluna).</b></p> <p><b>Nella Tavola 03 – Carta delle fragilità</b></p> <p>7. Si chiede di rivedere la classificazione dei terreni non idonei, in particolare per il Montello riprendere la classificazione derivante dalla carta delle fragilità allegata al Piano d'Area vigente ed alle norme specifiche contenute nelle norme tecniche di attuazione;</p> <p>8. Lungo via Schiavonesca Vecchia poco prima dell'incrocio con via Antiga era presente in passato un discarica.</p> <p><b>Nella Tavola 04 – Carta delle trasformabilità</b></p> <p>9. Per gli "<i>Ambiti a sensibilità paesaggistica</i>" normati dall'art. 9 commi da 2 - 9 si ritiene troppo penalizzante quanto prescritto dal comma 7 dove non sono consentite l'installazione di insegne , cartelli ecc.</p> <p>10. Si chiede inoltre di modificare sempre l'art. 9 comma 9, dove viene "<i>fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a tre volte la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, anche utilizzando le area in fregio a viabilità o a percorsi rurali, ovvero in aree indicate dall'A.C., di proprietà demaniale</i>",</p>		<p>9. Si respinge. Si tratta di una norma che tutela il paesaggio e si applica nelle aree agricole e non nelle aree di pertinenza delle strade.</p> <p>10. Si respinge. La convenzione può essere sostituita da atto unilaterale d'obbligo.</p> <p>11. Si respinge. Il PAT indica la rete degli itinerari di interesse storico, e paesaggistico.</p> <p><b>Si accoglie parzialmente</b> l'osservazione, limitatamente ai punti <b>1, 2, 6, 7</b>. Si respinge relativamente ai punti 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11.</p>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				<p>eliminando la necessità della convenzione e prevedendo <u>“di mettere a dimora specie autoctone per una superficie pari a due volte la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, utilizzando le proprie aree di proprietà ovvero quelle indicate dall'Amministrazione Comunale.”</u></p> <p>11. Rispetto al PRG vigente non sono riportate le piste ciclabili esistenti e di progetto</p>		
63	Comitato Civico di S. Maria della Vittoria	3735	25/3/2014	<p>Rispetto alle tavole delle fragilità del PRG vigente e del PAT adottato viene richiesto di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. stralciare i terreni che nell'attuale PRG vengono definiti a rilevante carsismo superficiale dalla classificazione di terreni non idonei proposta nel PAT e classificati come terreni idonei a condizione (area carsiche); in modo da acconsentire l'applicazione dell'art. 13 comma 3a delle NTA. Si ripristinano in questo modo le penalità ai fini edificatori attualmente previste dall'attuale PRG;</li> <li>2. inserire nell'art. 13 (penalità ai fini edificatori) comma 5 delle NTA la possibilità, per gli edifici che ricadono in terreni classificati non idonei di poter realizzare interventi di demolizione e ricostruzione senza aumento di volume. Molto spesso gli interventi di adeguamento sismico sugli edifici esistenti raggiungono l'obiettivo solo tramite la totale demolizione e ricostruzione.</li> <li>3. riconsiderare in sede progettuale specifica d'intervento, sulla base di una positiva ed allegata relazione geotecnica/geologica, la possibilità di rivedere l'effettiva delimitazione delle doline/doline complesse. Questo al fine di poter lasciare spazio a una più puntuale</li> </ol>	S	<p>Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si accoglie con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 43.1</li> <li>2. Si accoglie con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 43.2</li> <li>3. Non da luogo a procedere. Tale possibilità è già definita dalla normativa che richiede un approfondimento puntuale alla scala adeguata. Si respinge.</li> <li>4. Non da luogo a procedere. Quanto richiesto è già disciplinato dalle Norme del PAT. Si respinge.</li> <li>5. Si respinge. L'edificabilità in zona agricola è disciplinata dalla LR 11/2004 art. 44, la possibilità di prevedere in sede di PI una disciplina per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo è già prevista dal PAT. In ogni caso sarà prescritto: le casette saranno concesse ai soli residenti; la presenza di edifici residenziali esistenti; distanza massima di 20 ml dall'edificio esistente; superficie massima di 20 mq ed altezza di 3 ml;</li> </ol>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				<p>relazione sullo stato specifico dei luoghi in esame e rettifica di eventuali errori desumibili dalla cartografia del PAT.</p> <p>4. Inserire in sede di PI, di poter operare una ricognizione su tutto il territorio comunale degli annessi rustici non più funzionali al fondo, per aggiornare le attuali schedature allegate al PRG vigente.</p> <p>5. Acconsentire per tutti i proprietari di terreni sul Montello l'installazione di strutture precarie atte al contenimento delle attrezzature idonee al mantenimento dei fondi, questo anche per coloro che non sono imprenditori a titolo professionale, senza dover fare piano di sviluppo aziendale. In particolare i manufatti non dovranno comportare trasformazione urbanistica dei luoghi; dovranno essere destinati a soddisfare esigenze contingenti, quindi on perduranti nel tempo; avere caratteristiche tali (dimensioni, strutturali, ecc) da consentire la facile asportabilità; dovranno essere costituite da un assemblaggio di elementi prefabbricati in legno a costituire un manufatto a pianta rettangolare, con o senza pavimento solidale alla struttura, poggiante a terra ed eventualmente fissato con staffe e viti su sottostanti massetti in cls; dimensioni in base all'ampiezza del fondo e delle attrezzature occorrenti; distanza da abitazioni massima di 50 ml; tipologia predefinita con varianti dimensioni pre-concordate con i BBAA al fine di agevolarne l'approvazione per l'installazione; Per tali strutture l'installazione sarà soggetta alla DIA.</p>		<p>avere un fondo di almeno 5000 mq;  <b>Si accoglie parzialmente</b> l'osservazione, limitatamente ai punti <b>1, 2</b>. Si respinge relativamente ai punti 3, 4 e 5.</p>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
64	Rech Gino	3736	25/3/2014	<p>In riferimento all'area classificata dal PRG vigente D3.2 n. 1 - Turistico ricettiva soggetta a PUA, ed ora classificata dal PAT adottato come: contesti figurativi della Villa Gasparini, area di urbanizzazione consolidata/centri urbani di alta pianura, area di connessione naturalistica; vengono richiamate le precedenti richieste del 2013 con cui veniva richiesta la variazione in residenza. La destinazione turistica era stata concessa con la variante generale del 2000 ed era stata oggetto di perequazione a favore del Comune di Volpago. Le condizioni economiche e di mercato che si sono susseguite negli anni non hanno fatto realizzare l'intervento. Il PAT adottato ha stralciato l'ambito soggetto a PUA che interessava una superficie di 19837 mq, confermando solo come area urbanizzata una porzione di superficie di pertinenza dell'edificio esistente posto a ridosso della via Diaz (circa 3653 mq). L'edificio esistente è vincolato dal PRG scheda n. 104.2.0 che ne prevede il risanamento conservativo. Il PAT ha fatto proprie le indicazioni del PTCP estendendo fino alla via DIAZ l'area di protezione della Villa Gasparini. CHIEDE pertanto venga ripristinato l'ambito di intervento previsto dal PRG, per realizzare un complesso a destinazione prevalentemente residenziale con tipologia edilizia a "casa singola"; venga prevista una volumetria di 800 mc comprensiva dell'esistente a destinazione prevalentemente residenziale da sviluppare su un'area di circa 10000 mq; che la rimanente area verso est venga utilizzata per realizzare opere di mitigazione ambientale atte a rendere l'intervento rispettoso dei caratteri</p>	S	<p>Quanto proposto potrà essere utilmente definito in sede di PI, con l'esatta definizione del perimetro d'intervento e delle carature urbanistiche eventualmente ammesse. Relativamente alla Tav. 4 del PAT, non essendo procedibile la classificazione ad area di urbanizzazione consolidata proposta, si ritiene di classificare a "Parco campagna" una porzione del mappale n. 1047, individuando una linea congiungente il punto a nord dell'edificabile con il vertice dell'area consolidata a sud di altra proprietà.</p> <p>In questi termini <b>si accoglie parzialmente l'osservazione.</b></p>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				paesaggistico-ambientali presenti sia verso villa Gasparini sia verso Casa Dal Zotto; venga concessa la costruzione per stralci, attuando per primo un intervento a est dell'edificio esistente - costruzione di una bifamiliare. Il secondo stralcio la realizzazione di case singole a sud. L'intervento edificatorio si concentrerebbe in una fascia di circa 75 ml di profondità rispetto alla via Diaz, in linea con quelle che sono le linee di edificazione presenti sia a nord che a sud dell'area. Proprio per il pregio ambientale dell'area, il PUA e la successiva edificazione delle residenze verrà effettuata con tecniche costruttive e materiali di qualità sotto il profilo architettonico ed energetico. Viene proposta la sottoscrizione di un accordi di pianificazione per concordare le forme di perequazione.		
65	Marini Mattia e altri	3737	25/3/2014	Che il terreno, fg. 8 m.n. 29, è oggetto di costruzione di un nuovo annesso rustico rilasciato all'azienda agricola di cui è titolare il richiedente. Osservazione: il terreno risulta in continuità ai fabbricati posti nell'intorno ed in linea con quello autorizzato, cioè all'interno di un aggregato rurale, in cui è presente la parte la residenziale; sono presenti sia ad est che ad ovest nuclei residenziali compatti. Si osserva anche dalle planimetrie che l'area si è trasformata rispetto a quella a nord (boscata). Quindi il nuovo annesso rustico non va a compromettere l'omogeneità della zona boschiva più a nord. il terreno non risulta area boscata per gran parte della superficie ma area agricola, con presenza di frutteto, prato e castagneto e non segue quindi la definizione di area boscata ad alta densità nel tanto meno la definizione di robineto, descritta dal PAM;	S	Non si da luogo a procedere, poiché la legge 24/85 è stata abrogata e la disciplina delle zone agricole deve essere conforme a quanto disposto dagli art. 41-44 della LR 11/2004. <b>Si respinge l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				che c'è la necessità di prevedere nella nuova costruzione uno spazio adibito all'ospitalità del custode, ovvero il nucleo familiare dell'imprenditore IAP e coadiuvante. Pertanto, ai fini di poter parzialmente trasformare una porzione di annesso rustico in abitazione per la famiglia del titolare dell'attività agricola in essere, si chiede che venga trasformata l'area suddetta da zona territoriale E1 a zona agricola E2.		
66	Zanatta Marisa	3738	25/3/2014	Avendo 6000 mq di terreno agricolo (PRG vigente) e ora destinato a "Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale" nell'attuale PAT adottato, e calcolando in previsione il pagamento di una tariffa IMU eccessiva secondo il reddito familiare di un operario quale sono, però pagare un'IMU così importante, per un bilancio familiare è un grosso sacrificio, e da quello che sento doverla pagare prima che sia tutto approvato mi sembra ingiusto.	N	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non accoglibile, poiché si tratta di un'area centrale in cui è evidente il ruolo urbano. Si fa presente che i tempi e le modalità di intervento, oltre che le destinazioni d'uso, sono definite in sede di PI anche in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della LR 4/2015 riguardo il differimento o stralcio delle potenzialità edificabili dei suoli. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
67	Bottero Geom. Luciano e altri	3739	25/3/2014	Osservazione in merito alla Tav. 1 del Piano d'Area del Montello, art. 5 della NTA sempre del PdM e della tavola n. 3 - carta della fragilità - del PAT adottato dell'art. 13 delle NTA del PAT. Propongono quanto segue: venga modificato l'art. 13 delle NTA del PAT nonché gli articoli corredati, ripristinando la normativa prevista dall'attuale PRG adeguato al Piano d'Area del Montello. In particolare ripristinando quanto previsto dall'art. 5 delle NTA del PRG vigente (ambiti a elevata fragilità geologica) lasciando inalterate le attuali possibilità edificatorie sugli edifici (ristrutturazione, ampliamento e nuove edificazioni) e permettendo altresì gli interventi previsti con il Piano casa della regione veneto.	S	Si ritiene l'osservazione accoglibile con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 43.1. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>



Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
68	Bolzonello Rosetta	3741	25/3/2014	In riferimento all'area di proprietà posta a Venegazzù, mappali 268, 477, 1081 del foglio 17 attualmente destinata a zona agricola E3 e che il PAT adottato intende trasformare in "Parco Campagna", chiede venga mantenuta la destinazione agricola.	N	Si ritiene accoglibile la richiesta di stralcio dell'ambito di Parco Campagna per i mappali in oggetto e conseguentemente del mapp. 114 fino alla viabilità comunale (Via Dalmazia). <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
69	Sartor Mario	3742	25/3/2014	In riferimento all'area di proprietà posta a Venegazzù, attualmente destinata a zona agricola E3 e che il PAT adottato intende trasformare in "Parco Campagna", chiede venga mantenuta la destinazione agricola.	N	Osservazione identica alla precedente. Si concorda con le motivazioni di cui alla precedente controdeduzione. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
70	Giacon Emilio e altri	3743	25/3/2014	Chiedono una modifica del perimetro sul fronte est dell'area di urbanizzazione consolidata di tipo produttivo, ora "rettilineo" e tale da inglobare parte del fabbricato residenziale esistente, secondo il perimetro indicato nella planimetria allegata. Questo deriva dal fatto che: 1- il perimetro così individuato "schiaccerebbe" il buon proposito di ristrutturare il volume residenziale esistente che porterebbe ad un miglioramento globale del fabbricato; 2- nel caso di ristrutturazione è opportuno riservare un'adeguata area al fabbricato residenziale tale da permetterne un idoneo risultato anche ai fini della vivibilità; questa volontà era anche espressa nella precedente proposta di riordino dell'intera area.	N	L'osservazione è tecnicamente fondata e accoglibile nei termini in cui è stata redatta, stralciando la porzione di urbanizzazione consolidata corrispondente all'area di pertinenza dell'edificio residenziale esistente. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
71	Gruppo Basso	3744	25/3/2014	<p>Rispetto all'area di proprietà destinata dal PRG vigente D3.2 - turistico-ricettiva e dal PAT adottato come area urbanizzata consolidata e tra gli ambiti di riconversione funzionale, osserva:</p> <p>1- il fabbricato esistente viene individuato come "edificio con valore storico testimoniale". Considerato che l'edificio risulta in condizioni fatiscenti, non presenta elementi architettonici significativi, non risulta rappresentativo al fine degli obiettivi individuati dal PAT, risulta inserito in un contesto urbanistico già definito e compromesso, risulta necessario consentire una maggiore flessibilità dell'intervento alla luce delle considerazioni di seguito riportate; viene richiesto di eliminare tale vincolo.</p> <p>2- Non risulta l'inserimento previsionale del tracciato della nuova rotatoria oggetto della delibera di consiglio comunale n. 24 del 05.08.2013, se ne chiede l'inserimento.</p> <p>3- L'area risultando inserita in un contesto già urbanizzato, oltre a confermare le direttive delle norme del PAT, in considerazione della crisi e al fine di permettere una maggiore flessibilità, sull'area potrebbero trovare idonea collocazione tutte le attività residenziali e/o al servizio delle stesse quali ad esempio attività del terziario (commerciale, direzionale, servizi, ristorazione, ecc.). In particolare, si chiede che siano ammissibili le seguenti destinazioni: A. strutture socio-sanitarie anche per persone anziane non autosufficienti, con la previsione, quindi, di edilizia sanitaria e l'inserimento dell'area all'interno del piano di zona dell'ULSS</p>	S	<p>Non si concorda con la richiesta di stralciare l'edificio storico testimoniale dagli edifici tutelati dal PAT. Si fa presente che il grado di protezione e le destinazioni d'uso saranno definite dal PI, tenendo conto delle considerazioni sviluppate nell'osservazione. Si concorda con l'adeguamento della cartografia alla nuova rotatoria prevista.</p> <p><b>Si accoglie parzialmente l'osservazione, limitatamente al punto 2.</b> Si respinge relativamente al punto 1 e 3.</p>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				competente, e comunque degli atti necessari. B. residenziale (compreso foresteria). C. Terziario, commerciale, direzionale e servizi. La pluralità di destinazioni d'uso consentirebbe una maggiore possibilità di iniziative con conseguente impulso all'occupazione.		
72	Giotto Orfeo	3745	25/3/2014	Chiede che il terreno di proprietà fg. 24 m.n. 135 destinato attualmente a zona agricola, venga ricompreso nell'adiacente zona "edificazione diffusa" per poter dar seguito alla costruzione di un'abitazione per un figlio. Il terreno confina ad est con strada comunale via Carizzate e ad ovest e sud con l'edificazione diffusa.	S	Si ritiene accoglibile l'osservazione, limitatamente all'inclusione dell'area in oggetto entro l'ambito di edificazione diffusa. La disciplina degli interventi e le destinazioni d'uso saranno definite dal PI. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
73	Pavan Francesco	3746	25/3/2014	Chiede che il proprio terreno (fg. 35 m.n. 1330 a Selva del Montello) destinato attualmente a zona agricola E2 e che il PAT adottato ne prevede la trasformazione in "Parco Campagna", mantenga la destinazione agricola, non essendo interessato ad alcuna potenzialità edificatoria del lotto, in quanto intende continuare a svolgere la sola produzione agricola.	N	Si ritiene accoglibile l'osservazione stralciando tutta l'area dei mappali n. 1330, 1337 del fg. 35 dall'ambito di Parco Campagna. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
74	Gasparetto Maria Rosa	3747	25/3/2014	Si comunica che il terreno m.n. 154 del fg. 23, di cui è stata comunicata la trasformazione definita dal PAT non è di proprietà dell'osservante.	N	Si prende atto della comunicazione che non dà luogo a procedere, poiché non si tratta di un'osservazione in senso proprio.

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
75	Gasparetto Maria Rosa	3748	25/3/2014	In riferimento al terreno fg. 24 m.n. 486, destinato dal PRG vigente in zona E3-centro borgo rurale e inserito nel PAT adottato come "Edificazione diffusa", chiede che restia destinazione agricola, vista la vicinanza di allevamenti di conigli e stalla.	N	Si ritiene accoglibile l'osservazione stralciando tutta l'area del mappale n. 486, del fg. 24 dall'ambito di Edificazione diffusa. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
76	Gruppo Cons.Lega Nord-Alleati per Volpago	3749	25/3/2014	In merito alla carta delle fragilità del PAT, per la cui redazione sono state utilizzate le stesse documentazioni e cartografie utilizzate per la redazione del Piano d'Area, mentre per la zona pianeggiante è stato utilizzato il progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione e documentazione resa disponibile dai Consorzi di bonifica. Si osserva che: 1 - è fortemente penalizzante, per la zona Montelliana riassumere i vincoli idrogeologici in un unico vincolo di terreno non idoneo, impedendo qualsivoglia trasformazione del territorio; mentre nel PAM i vincoli idrogeologici venivano diversificati, in: terreni a rilevante carsismo superficiale, terreni esondabili o a forte pendenza, bordi scarpate, terrazzi del colle, ove gli interventi consentiti venivano graduati in relazione alla specificità di ciascun vincolo. Si ritiene sia opportuno mantenere nelle NTA e nella cartografia i vincoli suddivisi per tipologia e mantenendo le possibilità di trasformazione del territorio previste dal PAM. 2 - per la zona pianeggiante appare penalizzante l'indicazione riportata nella Valutazione di Compatibilità idraulica del PAT di prevedere "piani d'imposta dei fabbricati e delle quote degli accessi sempre superiori di almeno 20-40 cm (in rapporto al grado di	SI	Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto: 1. Si accoglie con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 43.1 2. Si accoglie con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 25  <b>Si accoglie l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				rischio) rispetto al piano stradale o al piano di campagna medio circostante", quindi si vieta la realizzazione di interrati. Quando sempre la VCI riporta "Nel territorio del Comune di Volpago, il rischio idraulico, non essendo interessato da possibili alluvioni del Piave o del Sile e delle reti afferenti, è legato alle caratteristiche del reticolo dei canali artificiali, principalmente con funzione irrigua, cui tuttavia si connette anche la rete minuta di scolo. Le criticità segnalate a carico della rete minore nella zona di pianura al limite sud del territorio sono di livello basso, fortemente localizzati e legati a fattori contingenti quali difficoltà di deflusso delle acque meteoriche legata alle opere idrauliche di drenaggio e all'urbanizzazione diffusa". Problematiche in parte già risolte con un recente intervento di adeguamento della rete fognaria. Si propone quindi di inserire come norma prudenziale l'obbligo di attestare l'accesso ai vani interrati ad una quota di almeno 50 cm, rispetto al piano stradale o al piano di campagna medio circostante.		
77	Facchin Liana e altri	3790	26/3/2014	In riferimento al terreno fg. 23 m.n. 1183, 1181, 1185, 1096, 132, 515, 1184, 1094, 1186, destinato dal PRG vigente in zona D2 soggetto a PUA, e inserito nel PAT adottato come "Area di urbanizzazione consolidata" e "Parco campagna", 1- ritiene condivisibile la riqualificazione dell'area per la parte destinata a Parco campagna, in quanto area di ricucitura in grado di migliorare le condizioni di vivibilità della zona, purché ai fini della tassazione siano rispettate le condizioni attuali di utilizzo agricolo dell'area stessa con la non	N	Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto: 1. L'osservazione non dà luogo a procedere poiché si tratta di un giudizio di condivisione e non un'osservazione; 2. La richiesta non è tecnicamente fondata poiché si tratta di edifici in un contesto ampiamente urbanizzato; 3. La richiesta non è tecnicamente fondata poiché si tratta di edifici in un contesto ampiamente urbanizzato; <b>Si respinge l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				<p>assoggettabilità ad pagamento dell'IMU.</p> <p>2 - per l'area classificata "area di urbanizzazione consolidata", sulla quale insiste l'abitazione e due strutture agricole, si chiede venga anch'essa destinata a parco campagna, considerato l'attuale utilizzo agricolo della stessa.</p> <p>3 - chiedono inoltre che l'area posta a nord-est, di proprietà della ditta Italmontaggi, venga anch'essa destinata a parco campagna, in quanto oggi adibita ad utilizzo improprio, oggetto in recente passato di trasformazione non assentita dai competenti organismi comunali e alla quale si devono imputare pesanti problematiche per le conflittualità urbanistico-territoriali ed ambientali che si sono venute a creare.</p>		
78	Carniel Nicoletta	3791	26/3/2014	<p>In riferimento al terreno fg. 35 m.n. 157, 1089, 1090, 1091, 1006, 1085, 1086, 1088, destinato dal PRG vigente in zona E3, visto che l'avviso è pervenuto solo il 18.03.2014; che non è possibile conoscere l'esatto indice di edificabilità e la tabella relativa al calcolo dell'IMU. Si chiede che vengano destinati a parco campagna tutti i mappali sopracitati ed in particolare: 1089-1085-1086-1088 che sono rimasti fuori.</p>	N	<p>L'osservazione non luogo a procedere in quanto i mappali citati sono già inclusi nell'area destinata a parco campagna.</p> <p><b>Si respinge l'osservazione.</b></p>
79	Albrino Giuliano	3891	27/3/2014	<p>Relativamente al terreno di proprietà fg. 35 m.n. 172 destinato dal PRG vigente in zona agricola E3 e dal PAT in Parco Campagna, chiede venga mantenuta la destinazione agricola.</p>	N	<p>Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione si ritiene la stessa tecnicamente non accoglibile poiché si tratta di un'area localizzata all'interno di un ambito più vasto che ha le caratteristiche degli spazi di Parco Campagna. Si fa presente che il PAT non modifica la destinazione agricola dell'area, che sarà oggetto di valutazione in sede di PI tenendo conto dell'osservazione medesima, anche in conformità all'art. 7 della LR 4/2015.</p> <p><b>Si respinge l'osservazione.</b></p>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
80	Albrino Gabriele	3892	27/3/2014	Relativamente al terreno di proprietà fg. 35 m.n. 172 destinato dal PRG vigente in zona agricola E3 e dal PAT in Parco Campagna, chiede venga mantenuta la destinazione agricola.	N	L'osservazione è analoga alla precedente e pertanto, sulla base delle considerazioni di cui alla corrispondente controdeduzione, <b>Si respinge l'osservazione.</b>
81	Sernagiotto Luisa e altri	3994	31/3/2014	Relativamente al terreno di proprietà fg. 22 m.n. 601-602 destinato dal PRG vigente parte in zona agricola E3 e parte in zona C1.2, si comunica la volontà che venga mantenuta la nuova identificazione urbanistica in zona edificabile per i mappali n. 601-602 e 262.	N	L'osservazione non da luogo a procedere. Con la precisazione che il PAT non costituisce valore conformativo della proprietà si prende atto della comunicazione. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
82	Gobbato Italo e altri	4169	2/4/2014	Relativamente al terreno di proprietà fg. 19 m.n. 9 e 358 destinato dal PRG vigente in zona agricola. Non venga modificata la destinazione d'uso attuale.	N	L'osservazione non da luogo a procedere. Con la precisazione che il PAT non costituisce valore conformativo della proprietà si prende atto della comunicazione. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
83	Zanatta Antonio	4637	11/4/2014	Relativamente al terreno di proprietà fg. 23 m.n. 1189 destinato dal PRG vigente in zona Produttiva D2 - polo produttivo e dal PAT adottato in "Parco campagna". Chiede venga destinato dal PAT in zona agricola.	N	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione si ritiene la stessa tecnicamente non accoglibile poiché si tratta di un'area localizzata all'interno di un ambito più vasto che ha le caratteristiche degli spazi di Parco Campagna. Si fa presente che il PAT non modifica la destinazione agricola dell'area, che sarà oggetto di valutazione in sede di PI tenendo conto dell'osservazione medesima, anche in conformità all'art. 7 della LR 4/2015. <b>Si respinge l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
84	Gastaldon Alfonso	4968	16/4/2014	Relativamente al terreno di proprietà fg. 21 m.n. 417-105 destinato dal PRG vigente in zona residenziali C1.1 e dal PAT adottato in "Area di urbanizzazione consolidata". Chiede venga destinato dal PAT in zona agricola.	N	Tenendo conto del contesto di valore ambientale in cui l'area è inserita si ritiene accoglibile la richiesta ripristino della zona agricola, mediante lo stralcio dei mappali 417 e 105 dalla zona C1.1 e il loro inserimento nella Tav. 5 delle non compatibilità del PAT, comprendendo anche la porzione di mappale 569 già interessato dalla C1.1 per omogeneità di disciplina. Si stralcia in maniera corrispondente la zona di urbanizzazione consolidata nella tav. 4 del PAT, e si riclassifica tale aree come l'adiacente invariante ambientale. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>
85	Zamattia Ornella	5066	18/4/2014	Relativamente al terreno di proprietà fg. 23 m.n. 1180 destinato dal PRG vigente in zona Produttiva D2 - polo produttivo e dal PAT adottato in "Parco campagna". 1 - Chiede venga destinato dal PAT in "ambito del centro urbano" come la zona attigua posta a sud della proprietà. 2 - in alternativa all'osservazione 1 sia inserita la freccia indicante la linea preferenziale di sviluppo residenziale, per avere un futuro cambio di destinazione d'uso dell'area. Tale osservazione è fatta perché ritiene ingiusto declassare la zona dopo aver pagato l'ICI/IMU in tutti questi anni.	N	L'osservazione non dà luogo a procedere poiché quanto richiesto è già ammesso dal PAT. in sede di Piano degli interventi saranno definite le modalità di intervento e le effettive destinazioni d'uso dell'area. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
86	Semenzin Leonello	5400	28/4/2014	Relativamente al terreno di proprietà fg. 24 m.n. 22 e 228 destinato dal PRG vigente in parte zona verde privato e parte in zona agricola E3 e dal PAT adottato in parte "Pertinenze scoperte da tutelare" (dove nel PRG è indicato verde privato) di circa 2200 mq. Considerato che nell'intorno non ci sono edifici da tutelare, e che c'è l'esigenza di realizzare un'abitazione per il proprio figlio,	N	Si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile mediante lo stralcio della destinazione a "pertinenza scoperta da tutelare", poiché area priva di edifici significativi di riferimento e il suo inserimento nell'adiacente ambito a edificazione diffusa. Le effettive destinazione d'uso e le modalità di intervento saranno definite in sede di PI. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>



Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				chiede che l'area destinata a "pertinenza scoperta da tutelare" venga trasformata in "area residenziale di tipo C1.S (come l'attigua zona a nord dove è presente l'abitazione) con l'assegnazione di una potenzialità edificatoria pari a 600 mc. In alternativa venga mantenuta l'attuale destinazione a "verde privato".		
87	Camerini Francesco e altri	6235	12/5/2014	Relativamente ai terreni in proprietà, siti a Volpago, lungo via San Pio X, destinati dal PRG vigente in zona agricola di tipo E3 e classificati dal PAT come "Area urbanizzata consolidata". Osservano: 1 - l'area adibita a verde privato, è strettamente confinante e prospiciente alla rispettive civili abitazioni degli scriventi e pertanto pertinenza delle stesse. L'edificio esistente è più che sufficiente alle proprie esigenze delle rispettive famiglie. Il terreno è stato piantumato con alberature di alto fusto, per implementare l'aspetto naturalistico dell'area e pertanto è preclusa ogni volontà di modificare tale aspetto. 2 - anche nel "documento preliminare" viene citato il "Borgo Parigi" come area che ha esaurito le sue possibilità di espansione, ciò in ragione della salvaguardia ambientale e culturale ed insediative del territorio. L'area costituisce un modesto polmone verde che ritengono debba essere tutelato e mantenuto, a beneficio del paesaggio circostante, completamente urbanizzato. 3 - si ritiene che la nuova classificazione si contraria alle finalità stesse del PAT, il quale deve informare le proprie scelte verso una trasformazione urbanistica funzionalmente equilibrata ed armonica. 4 - Si chiede, anche sotto l'aspetto di imposizione fiscale, che l'area verde in oggetto venga riqualifica a "Parco campagna".	N	Si ritiene condivisibile la richiesta di classificare come Parco Campagna l'area in oggetto. <b>Si accoglie l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
88	Merlo Vittorio	6452	15/5/2014	<p>Relativamente ai terreni in proprietà, siti a Venegazzù, lungo via del Fante n. 2, censiti al Fg. 13 m.n. 595, 371, 358, 210, 577, 287 destinati dal PRG vigente - piano d'area del Montello - in zona agricola di tipo E1 classificati dal PAT come aree di completamento del nucleo - stepping stone. Osservano: 1 - sul mappale n. 595 sono ubicati 2 fabbricati schedati come annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo con possibilità di sostituzione edilizia e accorpamento dei volumi legittimi per complessivi 717 mc - scheda n. 145/5. 2 - il PAT adottato nella carta delle fragilità, identifica gran parte del mappale n. 595 come terreno non idoneo ai fini edificatori in quanto ritenuto terreno a forte pendenza (da Paino d'Area Montello). Tale mappale come pure i mappali n. 210 e 287 in realtà sono quasi completamente pianeggianti con leggera inclinazione 5/6 % verso il Canale del Bosco. Se viene mantenuta la classificazione di "terreno non idoneo" significa non poter utilizzare la potenzialità riconosciuta dal PAM vigente. Si chiede pertanto che sulla porzione in proprietà (m.n. 595-210-287) sia adeguato il limite del terreno a forte pendenza alla reale clivometria deducibile anche dalla CTR con uno spostamento del limite verso nord. Ne consegue che il terreno diverrà "Idoneo a condizione"; il limite del terreno a forte pendenza e della classifica di terreno non idoneo devono conseguentemente essere spostati verso nord fino a coincidere con il limite delle aree soggette ad amplificazione sismica individuate nella tav. 3 del PAT.</p>	S	<p>Con la precisazione che in sede di Piano degli Interventi dovrà essere aggiornata la cartografia delle fragilità alla scala adeguata, si ritiene accoglibile l'osservazione, nei termini in cui è stata redatta.  <b>Si accoglie l'osservazione.</b></p>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
89	Mario Gobbato	7106	28/5/2014	Relativamente al terreno di proprietà, Fg. 28 m.n. 1, destinato dal PRG vigente a zona residenziale intermedia di espansione C1.S - con assegnazione di volumetria di 600 mc - e nel PAT adottato destinato a "area di urbanizzazione consolidata". Chiede che il terreno sia privato della edificabilità, non essendoci in concreto il proprio diritto a costruire. L'area edificabile ricade in fascia di rispetto, laterale di via Schiavonesca Vecchia. Inoltre l'obbligo di costruire a 5 m dai confini esclude la possibilità di costruzione di qualsiasi manufatto.	N	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione la stessa non può essere accolta poiché si tratta di un'area compresa in un contesto di urbanizzazione consolidata in cui non sono evidenti le ragioni di una non compatibilità dal punti di vista ambientale. In sede di PI verrà valutata l'effettiva destinazione dell'area in conformità a quanto disposto dall'art. 7 della LR 4/2015. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
90	Furlan Giulio	7856	16/6/2014	In riferimento all'area di proprietà, sita a Volpago del Montello, nelle vicinanze di via F.lli Guardi a Selva, solleva il problema del lotto edificabile che non consente la possibilità concreta di edificazione, rispettando le distanze dai confini.	N	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione la stessa non può essere accolta poiché si tratta di un'area compresa in un contesto di urbanizzazione consolidata in cui non sono evidenti le ragioni di una non compatibilità dal punti di vista ambientale. In sede di PI verrà valutata l'effettiva destinazione dell'area in conformità a quanto disposto dall'art. 7 della LR 4/2015. <b>Si respinge l'osservazione.</b>
91	Guizzo Franco	7968	17/6/2014	Relativamente ad un'area, posta lungo via Venozzi e destinata a uso agricolo nel PRG vigente ed in "Parco campagna" nel PAT adottato, viene chiesto di mantenere la destinazione agricola.	N	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione la stessa non può essere accolta poiché si tratta di un'area centrale, compresa in un contesto di urbanizzazione consolidata in cui non sono evidenti le ragioni di una non compatibilità dal punti di vista ambientale. In sede di PI verrà valutata l'effettiva destinazione dell'area in conformità a quanto disposto dall'art. 7 della LR 4/2015. <b>Si respinge l'osservazione.</b>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
92	Sartor Eugenia	8021	18/6/2014	<p>La richiedente è proprietaria di un terreno lungo via Fra' Giocondo a Venegazzù. L'area si trova sulla parte iniziale del colle del Montello ed è presente un edificio che è stato oggetto di richiesta di condono edilizio che ha avuto esito negativo da parte del comune ed è tuttora in corso di contenzioso.</p> <p>Chiede di poter giungere a una transazione per poter costruire un nuovo fabbricato residenziale della volumetria di 600 mc, da edificarsi in sostituzione dell'edificio oggetto ancora di contenzioso e per cui era stato richiesto il condono edilizio nel 1995, e individuato al catasto terreni al fg. 12 mappale n. 816.</p> <p>Di rendersi disponibile a discutere e a sottoscrivere un accordo con l'Ac al fine di riconoscere una perequazione relativamente alla volumetria aggiuntiva di mc 500 circa, rispetto a quella esistente.</p>	N	<p>L'osservazione non dà luogo a procedere poiché quanto richiesto non può essere oggetto di pianificazione strategica, ma eventualmente potrà essere valutato in sede di PI, anche con un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004. Si fa presente che l'eventuale accordo transattivo dovrà riguardare aree dichiarate trasformabili dal PAT e non aree agricole la cui edificabilità è regolata dagli art. 43 e 44 della LR 11/2004.</p> <p><b>Si respinge l'osservazione.</b></p>
93	De Longhi Mercedes e Visentin Luciano	8974	7/7/2014	<p>I richiedenti sono proprietari di un'area a Volpago, lungo vicolo Europa. Sono residenti in Canada e chiedono venga confermata area di espansione residenziale C2.2/N2 che aveva una potenzialità assegnata dal PRG vigente di 1000 mc, mentre ora nel PAT adottato è parco campagna.</p>	N	<p>L'osservazione non dà luogo a procedere. Quanto richiesto è già ammesso dal PAT. La zona C2.2/2 è compatibile con l'ambito di Parco campagna individuato dal PAT.</p> <p><b>Si respinge l'osservazione.</b></p>
OSSERVAZIONI GIUNTE FUORI TERMINE						

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
94	Fontebasso Roberto	995	22/1/2015	Si chiede di ampliare l'area edificabile C1.2 che ora riguarda solo il mappale 433 del foglio 1, al mappale 730, ora in zona agricola, per distribuire l'edificabilità, senza incremento di volume.	N	L'osservazione è irrituale poiché giunta dopo che con determina dirigenziale sono stati dichiarati chiusi i termini, già prorogati, per il recepimento delle osservazioni. In ogni caso l'eventuale ridefinizione degli indici di edificabilità è questione attinente al Piano degli interventi. <b>Si respinge l'osservazione..</b>